

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "JANASDIA - Associazione Scientifica Sarda Diabete - ONLUS - APS", avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Olbia, nell'Unità Operativa di diabetologia e malattie metaboliche della ASL n. 2, Ospedale Civile San Giovanni di Dio, Viale Aldo Moro.

Art.3 - Oggetto sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati - della propria attività nei seguenti settori: Promozione di Studi ed Iniziative indirizzate alla popolazione affetta da Diabete Mellito e da Malattie Metaboliche.

La popolazione affetta dalle diverse forme di malattie diabetiche conta oggi in Italia circa 3 milioni e 600 mila persone.

La malattia porta a una forte riduzione della qualità della vita, per questo le indicazioni terapeutiche devono essere seguite costantemente; con l'esperienza scientifica si è compresa l'importanza di fornire ai pazienti le giuste motivazioni.

L'associazione si propone, pertanto, di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, sostenendo iniziative volte alla riduzione dello svantaggio della popolazione diabetica attraverso:

1. La promozione di iniziative, anche associative, volte alla

formazione del paziente diabetico, anche in collaborazione con le associazioni dei pazienti, per rendere più efficace la lotta contro il diabete e le malattie metaboliche in genere. In particolare, attività che educino il paziente diabetico alla gestione quotidiana della malattia, con differenziazioni legate al tipo di diabete.

2. L'organizzazione di eventi destinati ai pazienti con l'obiettivo di favorire e orientare la loro motivazione nella gestione quotidiana della malattia, riducendo le difficoltà legate alla patologia (ad es. regate, corsi di corretta alimentazione o eventi "residenziali" che prevedano il soggiorno presso luoghi di volta in volta stabiliti e la partecipazione diretta dei pazienti diabetici alle attività di cucina, sport, etc.).

3. Lo svolgimento di attività di formazione nei confronti dei familiari dei pazienti, in modo che possano agire come tutor nei confronti degli stessi e sostenerli nella gestione quotidiana della malattia.

È espressamente previsto il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività connesse sono svolte in via accessoria e secondaria rispetto a quelle istituzionali sopra indicate, e riguardano:

1. L'organizzazione di iniziative formative, seminari, convegni in campo diabetologico, volti ad "allargare" alla popolazione la conoscenza del diabete, permettendo così al paziente diabetico di poter essere maggiormente integrato nella comunità, e di avere un ruolo attivo nella gestione della sua patologia, potendo interagire più facilmente e consapevolmente con essa.

2. Lo svolgimento di attività di formazione in campo diabetologico e metabolico, promuovendo la qualificazione e l'aggiornamento del personale sanitario che ruota attorno al

paziente diabetico, nonché la partecipazione ad iniziative, anche associative, con altri operatori sanitari, altre associazioni scientifiche e professionali nel campo della sanità.

3. La promozione di ricerche, studi, contributi di esperienze nella materia di propria competenza, anche attraverso convegni di studio, incontri, seminari, riunioni sul diabete e sulle malattie metaboliche, utilizzando sia supporti cartacei che telematici, e non ultimo assegnando borse di studio, assegni e contributi di ricerca in favore di giovani ricercatori meritevoli, in particolare se socialmente svantaggiati, per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento dei suoi scopi istituzionali relativamente al diabete e alle malattie metaboliche.

Art.4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria.

Art.5 - Soci

Possono essere soci tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età, nonché le Società, Enti italiani e/o stranieri, purché condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione di tali scopi.

Con riferimento al rapporto associativo e alle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto, è prevista una disciplina uniforme.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci sono di tre categorie:

a) SOCI PROMOTORI: sono Soci Promotori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e comunque anche coloro che venissero pur nel futuro cooptati dal Consiglio Direttivo per prestazioni della propria opera e/o specifica competenza e/o personalità di particolare rilievo ed utilità al fine di innalzare gli scopi dell'associazione.

b) SOCI BENEMERITI: sono Soci Benemeriti le persone, le società, gli enti, ammessi dal Consiglio di Amministrazione, che

contribuiscono in modo rilevante all'attività dell'associazione mediante il versamento di una o più quote associative di particolare entità o contribuiscano al miglior sviluppo dell'associazione stessa mediante donazioni, eredità e/o legati di beni mobili ed immobili.

Non hanno diritto di voto.

c) SOCI EFFETTIVI: sono Soci effettivi le persone, le società, gli enti che contribuiscono all'attività dell'associazione mediante il versamento in denaro di una quota associativa minima annua, fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L'accettazione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dopo la presentazione della domanda di adesione da parte dell'associando, accompagnata dal parere proponente di almeno due soci.

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso e, per i soci effettivi, anche per il mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualunque momento.

L'esclusione è deliberata nei confronti del socio che danneggia materialmente e/o moralmente l'associazione, dal Consiglio Direttivo.

I versamenti e/o i conferimenti effettuati a qualsiasi titolo dai soci e/o dai terzi, contribuiscono a costituire il fondo comune dell'associazione e non saranno in alcun caso restituiti.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Essi versano ogni anno la quota associativa, sono titolari del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina e le deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, mediante

apposita raccomandata A/R.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Art.6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e degli avanzi netti di gestione.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- dalle quote associative;
- da erogazioni liberali in denaro o in natura;
- dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse;
- da cessioni gratuite di beni;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quale ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
- contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Il Consiglio Direttivo annualmente può stabilire la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione

all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.7 - Organi sociali

Sono Organi dell'associazione:

- a) Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario, il Vice-Presidente (i due ultimi, se nominati);
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) L'Assemblea dei Soci;

- d) L'Amministratore Delegato (se nominato);
- e) Il Segretario-Tesoriere;
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Art.8 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per anni tre.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario.

Il Vice-Presidente (quando nominato) sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Quando manchi il Vice-Presidente e non sia stato nominato l'Amministratore Delegato di cui al precedente punto (art.7) assumerà la Presidenza temporanea il Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo, quando lo ritenga utile e necessario per il miglior sviluppo dell'Associazione, può nominare un Amministratore delegato indicando nel conferimento dell'incarico la limitatezza delle funzioni assegnate e, nel caso di autorizzazione a firmare mandati di pagamento ed assegni in nome e per conto dell'associazione e/o ad incassare per essa.

Il Consiglio Direttivo, ha l'obbligo di informare dell'avvenuto conferimento di delega, tutti gli Enti e le Amministrazioni che hanno rapporti finanziari con l'Associazione stessa e l'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Nella delega, verrà fissata anche la durata in carica.

Il Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica un anno e si intenderà tacitamente riconfermato di anno in anno qualora il Presidente non provveda alla nomina di altro componente l'Associazione.

Il Presidente Onorario, quando nominato, dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino a quando non si verifichi una delle situazioni di recesso o esclusione di cui al precedente art.

5.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra cinque e quindici.

I Soci Promotori fanno parte per diritto inestinguibile del Consiglio Direttivo salvo il proprio recesso o l'esclusione (art.5).

Il Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e potrà essere riconfermato.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, determinandone anche poteri e facoltà, delegando eventualmente a tali Organi, parte delle proprie funzioni.

Determina le quote associative per i Soci Effettivi.

Delibera sull'ammissione e l'esclusione dei Soci Effettivi e Benemeriti.

Presenta lo schema di Bilancio ed il programma di lavoro.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna, ad eccezione delle materie che per legge siano riservate alle competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei propri Membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valenza doppia.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati.

In assenza anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano.

La rappresentanza dell'associazione spetta a Consiglio Direttivo, nella persona del suo Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione.

Art.10 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione, ed ha funzione consultiva e/o propositiva sull'attività dell'Associazione, sui programmi e sui bilanci.

L'assemblea dei Soci, in seduta ordinaria, delibera sul bilancio,

sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del presidente e degli altri organi dell'associazione, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto; in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Essa potrà essere convocata anche fuori della Sede Sociale.

L'Assemblea si convoca mediante comunicazione scritta, (anche via mail) diretta ad ogni Socio in regola con le quote sociali, oppure mediante affissione nella Sede Sociale dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza.

L'Assemblea è regolarmente convocata, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

- L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

e alla votazione.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art.11 - Onerosità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attribuire emolumenti a persone che rivestano particolari incarichi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art.12 - Il Segretario

Il Segretario-Tesoriere avrà il compito di mantenere aggiornati tutti i libri che il Consiglio Direttivo deciderà di adottare in base alle disposizioni di legge ed alle necessità dell'associazione, e facendosi parte diligente per tutte quelle incombenze che per natura e dimensione, richiedono l'intervento della figura rappresentata le cui funzioni potranno

essere meglio delineate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere dura in carica un triennio.

Potrà essere rieletto.

Art.13 - Deleghe in Assemblea

Qualora fossero impediti, i Soci potranno farsi rappresentare nelle assemblee, con diritto anche al voto, da un altro Socio cui avranno cura di conferire delega scritta e firmata.

Art.14 - Diritto di voto

Ogni socio presente alle assemblee, ha diritto ad un voto solo se in regola con i versamenti delle quote sociali. Il socio moroso potrà essere ammesso alle assemblee, su decisione del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

In caso di parità di voto, anche nelle assemblee, quello del Presidente dovrà essere computato con doppio punteggio.

Art.15 - L'Amministratore Delegato

Qualora sia nominato, dovrà attenersi alle funzioni a lui demandate nella lettera di procura da parte del Consiglio Direttivo.

L'Amministratore delegato, se non diversamente indicato nella lettera di nomina, dura in carica un triennio e si intenderà tacitamente riconfermato salvo comunicazione di revoca da parte del Consiglio Direttivo che potrà avvenire in qualsiasi momento con preavviso scritto tramite lettera raccomandata di almeno dieci giorni.

Art.16 - I Revisori dei conti

Qualora le dimensioni dell'attività sociale, lo richiedessero, il Consiglio Direttivo potrà integrare gli Organi della Società con i Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezioni e controllo, relazionando al Consiglio Direttivo.

Art.17 - I Probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione, o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi nella prima seduta della Assemblea.

I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili.

I probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.18 - Esercizio Sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo, il Segretario-Tesoriere o quando nominato, l'Amministratore Delegato, provvede alla compilazione del Bilancio che dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo per la sua approvazione entro il 30 aprile successivo.

Il Consiglio di Amministrazione lo presenterà all'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro il 31 maggio.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

È espressamente previsto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.19 - Disposizioni generali e finali

Lo scioglimento dell'Associazione prima dei termini statutari, non potrà essere deliberato che dall'assemblea straordinaria, convocata espressamente.

In caso di deliberazione di scioglimento, l'Assemblea eleggerà due o più liquidatori, opzionando preventivamente i Probiviri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio

residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore

Art.20 -

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Giancarlo Tonolo

Luca Pinna Notaio